

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2018, n. 8

Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 2 - Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 9 sexies nella legge provinciale sull'handicap 2003

Art. 8 - Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

Capo III - Modificazioni della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 15 del 2012

Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012

Capo IV - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

Capo V - Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Art. 16 - Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Capo VI - Disposizioni finanziarie

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale
sull'handicap 2003)*

Art. 1

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Coinvolgimento attivo

1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, di chi ne tutela gli interessi e delle associazioni dagli stessi costituite:

- a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi previsti da questa legge;
 - b) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di carattere innovativo previsti a favore delle persone con disabilità.

2. Il coinvolgimento è assicurato mediante una fase istruttoria di consultazione e partecipazione."

Art. 2

Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente capo:

"Capo II bis

Interventi per favorire l'abitare sociale delle persone con disabilità".

Art. 3

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Oggetto

1. Per favorire la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, la valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo

capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare). Gli interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi.

2. I criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi previsti da questo capo, sono definiti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 ter

Interventi per la realizzazione di progetti di abitare sociale

1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte. Nei progetti di abitare sociale possono essere inserite le tipologie di intervento previste dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 112 del 2016. Tali progetti possono includere anche interventi di sostegno alle famiglie e di costruzione di reti sociali e comunitarie. I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e sono elaborati tenendo conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. I progetti di abitare sociale contengono il budget di progetto, da intendersi come la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nei progetti medesimi.

2. Nei casi previsti dal comma 3, lettera a), il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), il progetto è elaborato dai soggetti previsti dalle medesime lettere, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis.

3. Gli enti locali competenti possono:

- a) realizzare, direttamente o mediante affidamento, i progetti di abitare sociale; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, può prevedere la compartecipazione alla spesa, da parte dei soggetti destinatari dei progetti, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007;
- b) concedere contributi, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;
- c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale promossi dalle persone con disabilità e da chi ne tutela gli interessi.

4. Quando le iniziative delle organizzazioni di volontariato destinate ad attuare le finalità di questo capo sono riconducibili agli ambiti operativi individuati come prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge provinciale possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 ter della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 quater

Interventi per favorire l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. Per agevolare l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, con le caratteristiche previste dall'articolo 6 della legge n. 112 del 2016, la Provincia promuove la stipula di protocolli collaborativi con gli ordini professionali, finalizzati alla realizzazione di forme di sostegno consultivo a favore delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 quater della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 quinquies

Interventi informativi e formativi per la sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle persone con disabilità

1. Per agevolare il raggiungimento delle finalità di questo capo, gli enti locali competenti promuovono la realizzazione, anche in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e in coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

- a) di campagne informative, per diffondere la conoscenza di questa legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inclusione sociale e della qualità della vita delle persone con disabilità;

- b) di iniziative nei confronti delle famiglie per rafforzare la consapevolezza dell'opportunità che la persona con disabilità intraprenda percorsi di autonomia, di vita indipendente o interdipendente e per fornire loro sollievo."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 9 sexies nella legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo l'articolo 9 quinquies della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 9 sexies

Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis

1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione."

Art. 8

Integrazione dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni contenute nel capo II bis, ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione dei progetti, per la quantificazione dei contributi e per la compartecipazione alle spese. Nella deliberazione sono stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti di attuazione del progetto di abitare sociale. La Giunta provinciale definisce inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare all'attuazione delle disposizioni del capo II bis."

2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 25 della legge provinciale sull'handicap 2003, come inserito dal presente articolo, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "prestazioni sociali" sono sostituite dalle seguenti: "interventi socio-assistenziali" e le parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2," sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella rubrica dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "delle prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi".
2. Nell'alinnea del comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "delle prestazioni sociali" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi socio-assistenziali".
3. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "non può superare il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può superare il 15 per cento".

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012

1. L'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Riconoscimento e sostegno al prestatore di assistenza familiare

1. La Provincia riconosce e promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, nell'ambito delle politiche sociali e socio-sanitarie; riconosce e valorizza la figura del familiare che presta assistenza a un proprio caro in condizione di non autosufficienza, anche derivante da demenza o da altre malattie neurodegenerative, in quanto componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Provincia riconosce e tutela i bisogni del prestatore di assistenza familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto a esso e l'integrazione dell'attività del prestatore di assistenza familiare nel sistema provinciale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. A tal fine la Provincia stabilisce le modalità per favorire detta integrazione."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale n. 15 del 2012

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Interventi a favore del prestatore di assistenza familiare

1. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al prestatore di assistenza familiare, anche attraverso Spazio argento istituito ai sensi dall'articolo 4 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e gli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
- b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
- c) il supporto utile a evitare l'isolamento e il rischio di esaurimento, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto-mutuo aiuto;
- d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal prestatore di assistenza familiare, eventualmente anche elaborando un piano per fronteggiare l'emergenza;
- e) la messa a disposizione di servizi di sollievo;
- f) la partecipazione di operatori sociali, socio-sanitari e sanitari a programmi di aggiornamento sui temi legati alla valorizzazione dei prestatori di assistenza familiare e alla relazione e comunicazione con essi;
- g) l'informazione e la promozione delle misure di sostegno ai versamenti contributivi per la previdenza integrativa e complementare previste dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), per le persone che assistono familiari non autosufficienti.

2. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono realizzare gli interventi previsti dal comma 1 direttamente oppure mediante accordi con le aziende provinciali per i servizi alla persona previste dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), o con i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)."

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 le parole: "con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "con il controllo previsto dall'articolo 4. Quando l'assegno di cura consiste in una somma di denaro, tale somma è convertita, in tutto o in parte, in buoni di servizio su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra che la persona non autosufficiente non percepisce un'assistenza adeguata."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 sono inserite le seguenti parole: "Nel caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale, l'assegno è sospeso dal trentunesimo giorno successivo a quello d'ingresso, o, se precedente, dal giorno successivo a quello di raggiungimento, nell'anno, dei novanta giorni complessivi di permanenza a qualsiasi titolo nelle strutture previste da questo comma."

3. In caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale avvenuto nel corso del 2018, ai fini del computo del periodo di compatibilità dell'assegno di cura con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dal comma 2 di questo articolo, sono conteggiati anche i periodi di permanenza presso le medesime strutture riferiti all'anno 2018 e antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si procede in ogni caso al recupero di somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "La Giunta provinciale dispone in ordine all'istituzione e alla tenuta di registri per particolari categorie di soggetti e patologie." sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale:

- a) registro tumori;
- b) registro di artroprotesi;
- c) registro delle malformazioni congenite;
- d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;
- e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;
- f) registro delle malattie rare;
- g) registro di mortalità."

3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 ter. Le modalità di tenuta dei registri previsti dal comma 5 bis sono definite con regolamento."

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata".

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria."

Capo V

Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Art. 16

Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: "la completezza dei servizi," sono inserite le seguenti: "l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni," e dopo le parole: "ivi compreso il volontariato." sono inserite le seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di sinergie con la rete dei servizi sociali nonché, ove sia richiesto in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione, il radicamento diffuso sul territorio e il legame con la comunità locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni."

Capo VI

Disposizioni finanziarie

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6, stimate nell'importo di euro 680.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 680.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, stimate nell'importo di euro 20.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli articoli 11 e 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) e nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi